



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 11
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione d'urgenza

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 – provvedimento urgente marzo 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore 20.37 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO, Sindaco
2. ANDREOLI DAVIDE
3. BAZZOLI ILARIO
4. BAZZOLI IVAN
5. BONAZZA SANDRO
6. BONENTI GIUSEPPE
7. MOLINARI SUSAN
8. MUSSI LUCA
9. VALENTI MASSIMO
10. AMISTADI ANDREA
11. BONAZZA SANDRO
12. GIOVANNINI ADRIANO
13. SALVADORI FRANK

Non partecipano dall'inizio, assenti giustificati, i Consiglieri:

14. BIANCHI BRUNO LUIGI
15. MAZZOCCHI AMEDEO

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, quale presidente della seduta introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 02 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 2679 del 12 marzo 2025, d'urgenza.

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 – provvedimento urgente marzo 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28 novembre 2024 ad oggetto: “Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027.”.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati.”.

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2025-2027: provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 8 dd. 23.01.2025;
- aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, e variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – variazione febbraio 2025 approvate con delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 18.02.2025;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25.02.2025;

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2025-2027: provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 17 dd. 25.02.2025;

Visto l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

...omissis...

Evidenziato che per soddisfare nuove esigenze dell'amministrazione e sulla base della gestione in corso è stata predisposta la presente variazione di bilancio che comporta:

1) in parte corrente:

- l'istituzione di nuovi capitoli o l'incremento dello stanziamento di alcuni capitoli di spesa e di entrata corrente sulla base della gestione in corso e sulla base di nuove esigenze evidenziate dall'Amministrazione che vengono adottate con urgenza con la presente deliberazione considerando che il consiglio comunale può adottare i provvedimenti di propria competenza fino al 20 marzo 2025 viste le prossime elezioni comunali 4/18 maggio 2025;
- l'inserimento di spese correnti non ricorrenti per un totale di euro 66.000,00 sull'esercizio 2025 finanziate con canoni aggiuntivi come consentito dal protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 approvato con deliberazione della G.P. n. 2982 il 23 dicembre 2010 e in particolare l'art. 14 "Utilizzo dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi" che prevede che gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare:
 - a) la spesa relativa a interventi in conto capitale;
 - b) la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente progetti di sviluppo economico del territorio;

Evidenziato che una variazione urgentissima deriva dalla seguente situazione:

- anni orsono il Comune di Sella Giudicarie ha attivato un'iniziativa per l'allargamento del Parco Naturale Adamello Brenta sul proprio territorio per la valorizzazione della Val di Breguzzo, che sarebbe derivata dall'assoggettamento di tale zona alla disciplina particolarmente significativa di tutela e valorizzazione ambientale derivante

- dall'inclusione nel territorio del Parco, sennonchè la Società Measure s.r.l., che intendeva realizzare in quella zona un impianto idroelettrico, poi impedito dall'ampliamento del Parco, ha impugnato atti e provvedimenti che hanno portato all'ampliamento posti in essere dal Comune di Sella Giudicarie, dall'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, e della Provincia Autonoma di Trento, con esito del loro annullamento per la parte relativa all'impianto della Società da parte del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento, confermato anche in una successiva fase giudiziaria avanti al Consiglio di Stato;
- in data 30 gennaio 2025 la società Measure srl ha presentato ricorso rivolto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa contro l'Ente Parco Adamello Brenta, la Provincia Autonoma di Trento, ed il Comune di Sella Giudicarie per ottenere un risarcimento di danno per complessivi euro 3.416.395,75 che asserisce essere stato cagionato dal fatto che gli atti giudicati illegittimi e annullati, le cui conseguenze sono ricadute su alcuni procedimenti necessari a realizzare l'impianto idroelettrico, hanno comportato maggiori spese per riprendere le procedure per la realizzazione dell'impianto idroelettrico e un grave danno derivante dal fatto che sono stati persi benefici economici che avrebbe potuto conseguire dall'esercizio dell'impianto idroelettrico se fosse stato messo in esercizio nei tempi voluti dalla Società, pregiudicati dalle iniziative inerenti l'ampliamento del Parco;
 - innanzi a tale ricorso il Comune intende resistere in giudizio per far valere tutte le sue ragioni che servano a dimostrare che non vi sono i presupposti per un risarcimento del danno in quanto il proprio operato in ordine all'ampliamento della Val di Breguzzo, aveva intenti di perseguimento di interessi pubblici curati dal Comune, che legittimamente potevano essere considerati prevalenti;
 - si crea quindi uno stanziamento per affrontare la spesa per la difesa in giudizio: si precisa peraltro che il Comune ha due Assicurazioni che dovrebbero coprire tale spesa legale, sulle quali peraltro occorre chiarire esattamente fino a dove sia possibile in tal modo coprire le spese legali, già sin d'ora apparirebbe che per buona parte della spesa vi potrebbe essere il recupero attraverso l'Assicurazione, ma trattandosi di materia delicata e da approfondire ancora non si provvede ad una quantificazione definitiva per predisporre un capitolo in entrata;
 - lo stanziamento adeguato deve essere disponibile con estrema urgenza per consentire subito l'incarico ad un legale che deve predisporre i primi atti a difesa del Comune entro fine mese;

Evidenziato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, che già ha difeso congiuntamente gli Enti i cui atti sono stati annullati nei Giudizi instaurati con Ricorso al Tribunale Superiore delle acque prima, e al Tribunale di giustizia amministrativa poi, venuta a conoscenza del recente ricorso notificato alla Provincia Autonoma di Trento, all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, ed al Comune di Sella Giudicarie ha subito invitato le amministrazioni a verificare se nelle proprie polizze era presente la Gestione legale della vertenza, adombrando che essa non sarebbe intervenuta per la difesa delle amministrazioni interessate, se dotate di copertura assicurativa, ma comunque la stessa Avvocatura, ha ben collaborato per indirizzare il Comune nelle scelte difensive, e di fronte alle incertezze richiamate ha segnalato l'opportunità di chiamare in causa la Società assicuratrice per superare ambiguità sugli intenti di svolgere la sua funzione di garante del Comune per la copertura di eventuale danno patrimoniale, ed a seguito dell'interlocuzione avuta in vie formali ed informali con l'Avvocatura con il Comune di Sella Giudicarie (che comunque si è rivolto ad essa per verificare i presupposto per un eventuale affidamento alla stessa della Causa) risulta che

- nella prospettiva che comunque il Comune possa fruire della polizza "Tutela legale", l'Avvocatura non assume la difesa del Comune comunque nel Giudizio instaurato;
 - ha comunque prospettato l'opportunità della chiamata in Giudizio della Compagnia assicuratrice perché, ove occorra, essa assolva l'obbligo di garantire il Comune.
- Evidenziato che si è andata anche chiarendo l'opportunità di avvalersi di un difensore distinto rispetto alla Provincia e l'Ente Parco, perché se finora le amministrazioni interessate potevano, in un giudizio impugnatorio, avere interesse ad una difesa comune

vertendosi su un percorso di atti e provvedimenti ampiamente correlati tra di loro, ora ci possono essere situazioni nelle quali il tipo di condotta di ciascuno va preso in considerazione a sé, e ciascuna amministrazione deve potersi concentrare su una propria difesa, che potrebbe anche differire per argomentazioni ed esigenze di difesa di un'altra, perché ogni Ente coltiva una responsabilità specifica per gli atti e provvedimenti che lo riguardano, mentre una difesa unitaria può sortire l'effetto di doversi contenere a far valere punti in comune di ragioni, e può avere difficoltà a valorizzare aspetti favorevoli specifici per ogni amministrazione, quando vi sia il timore di spostare responsabilità dall'una all'altra; situazione questa che potrebbe pregiudicare una difesa convinta ed adeguata: quindi l'insieme dei fatti sopra evidenziati spingono il Comune, data l'estrema rilevanza della causa, a scegliere un proprio difensore, che per un fatto fiduciario attualmente il Sindaco propone nell'Avvocato Flavio Maria Bonazza di Trento, professionista originario della zona, della quale è ben conoscitore, e che anni orsono ha difeso vittoriosamente il Comune in una causa intentata nel 2018 davanti al TRGA di Trento da Measure contro una rettifica urbanistica che la Società aveva ritenuto pregiudizievole per i propri interessi, causa nella quale il Comune ne è uscito vittorioso assistito e difeso in Giudizio dallo Stesso Avvocato;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 1 febbraio 1973 n. 49, (recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige) così come risultante dopo le modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 15 maggio 2023, n. 64, prevede che , “..... i comuni, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione”;

Rilevato che la possibilità di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe stata opzione non trascurabile per il Comune, trattandosi di soggetto particolarmente qualificato e che esercita il patrocinio gratuito, ma tuttavia lo sviluppo di fatti sopra descritto dimostra le condizioni per le quali ciò non è possibile, e comunque è giustificato il ricorso ad un altro legale, che in questo caso sarebbe l'Avvocato Flavio Maria Bonazza che con più recente comunicazione e preventivo dell'11 marzo 2025, registrati a prot. n. 2594 ha dichiarato il possesso dei requisiti, ha offerto le proprie prestazioni per un importo di Euro 39.100,00, più altri 5.865,00 Euro per la maggiorazione per difesa contro più controparti (che va ad includere anche la chiamata in Causa della Società assicuratrice) importo da aumentarsi di rimborso del 15% delle spese generali, ex D.M. 55/2014, del CNPA al 4% e dell'I.V.A. al 22%, così da raggiungere una spesa di Euro 65.609,33;

Ritenuto poi di adottare anche le altre variazioni di alcuni capitoli di parte corrente di bilancio in quanto comunque anch'essi indispensabili per impegnare spese necessarie in tempi brevissimi;

Rilevato quindi che:

- il presente provvedimento comporta modifiche alla parte finanziaria del DUP 2025-2027;
- la presente variazione riguarda solo la parte corrente del bilancio;
- non viene alterato l'equilibrio economico degli esercizi 2025-2027;
- la presente variazione comporta modifiche all'esercizio 2025;
- la presente variazione non comporta l'utilizzo di avanzo di amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 13 marzo 2025 prot. n. 2685 come previsto dall'art. 210 della L.R. 2/2018 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato B);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 6, 49, 53, 88, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;

DATO ATTO dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario;
- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Appurata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio in tempi brevi come sopra meglio evidenziato;

Sentita una breve illustrazione del Sindaco;

A voti palesemente espressi per alzata di mano otto favorevoli (i consiglieri di maggioranza), contrari cinque (i consiglieri di minoranza) su tredici membri del Consiglio presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, nelle risultanze di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di precisare che le modificazioni alle previsioni di bilancio modificano direttamente la parte finanziaria del DUP 2025-2027;
4. Di dare atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla presente variazione di bilancio come risulta da parere allegato B;
5. Con apposita votazione, voti palesemente espressi per alzata di mano otto favorevoli (i consiglieri di maggioranza), contrari cinque (i consiglieri di minoranza) su tredici membri del Consiglio presenti e votanti, di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale vengono allegati l'allegato A e l'allegato B.

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo dr. Todaro

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione va posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo dr. Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa